



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 301/15/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (EMITTENTE “CANALE 5”)
DALLA LISTA CIVICA MO, PER LA POSSIBILE VIOLAZIONE DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER LE
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL
RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE
CAMPANIA, INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015
(PROGRAMMA “MATRIX”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO l’esposto in oggetto, presentato in data 14 maggio 2015 (prot. n. 0042793), con il quale il sig. Remo Ferrara, per conto della lista civica MO, ha segnalato la possibile violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo durante il periodo elettorale da parte della società R.T.I. con specifico riferimento al programma “Matrix” andato in onda in data 13 maggio 2015. In particolare, l’esponente rileva “*l’estrema gravità del comportamento di una rete televisiva a diffusione nazionale, Canale 5, che ieri nel contesto di un programma seguito da milioni di persone, Matrix, ha ritenuto di non invitare uno dei cinque candidati alla presidenza del Consiglio regionale della Campania: Marco Esposito [...]*”. Il segnalante chiede, pertanto, all’Autorità “*l’adozione di tempestivi provvedimenti*”;

VISTE le memorie trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall’Autorità in data 14 maggio 2015 (prot. n. 0043067), con riferimento agli esposti sopra citati nelle quali si rileva (prot. n. 0043426 del 15 maggio 2015), in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare:
 - (i) la mancanza di legittimazione attiva del sig. Remo Ferrara, che si è semplicemente qualificato come un “sostenitore” della lista civica MO;
 - (ii) l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’esposto, poiché lo stesso è stato comunicato soltanto all’Autorità e non anche all’editore che avrebbe posto in essere la violazione, in base all’art. 10, comma 1, lett. b), legge n. 28/2000;
- nel merito:
 - (i) l’emittente ritiene anzitutto che “[l]a Lista Civica MO non può essere considerata soggetto politico ai sensi dell’art. 2, comma 2, della delibera Agcom n. 166/15/CONS, che prevede, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, come soggetti politici legittimati alla fruizione di spazi nei programmi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione politica e nei programmi di informazione i soggetti che abbiano presentato liste di candidati per il rinnovo dei consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale nazionale”;

- (ii) la puntata contestata del programma “Matrix” era dedicata ed ha dato prevalentemente accesso, in base al criterio sopra ricordato, a candidati e rappresentanti che “fossero espressione di forze politiche con rappresentatività a livello nazionale”;*
 - (iii) ad ogni modo, nel corso di detta puntata, l'emittente ha comunque garantito l'accesso al candidato presidente alla regione Campania Marco Esposito “attraverso un'intervista della durata di 1 minuto e 30 secondi circa”;*
 - (iv) R.T.I. avrebbe quindi pienamente rispettato il “principio di parità di trattamento, nei programmi di informazione, [...] valutato in applicazione di un criterio di adeguatezza dell'informazione sulle posizioni di ciascuna forza politica, anche alla luce della rappresentatività e delle vicende presenti e passate della stessa (e dunque, in altri termini, dell'interesse pubblico delle notizie inerenti a ciascun soggetto politico)”;*
- per i motivi sopra elencati R.T.I. chiede pertanto all'Autorità di archiviare l'esposto in oggetto in quanto improcedibile ed in subordine infondato;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità degli esposti, che l'Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, è comunque legittimata a perseguire d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di par condicio elettorale;

RITENUTO, quanto all'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione in capo alla lista esponente in quanto la stessa non sarebbe “soggetto politico” ai sensi dell'art. 2, comma 2, della delibera n. 166/15/CONS, che tale definizione rileva ai fini della individuazione dei soggetti aventi titolo ad accedere ai programmi di della comunicazione politica; diversamente, nei programmi di informazione, in particolare laddove siano trattati temi di rilevanza regionale, come nel caso di specie, l'emittente è tenuta a garantire la parità di trattamento tra i soggetti politici in competizione nell'ambito locale interessato al voto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 155/2002, ha affermato che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva”* e ha soggiunto che *“l’espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO in particolare che la giurisprudenza amministrativa (v. ad esempio Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la delibera dell’Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dallo scorso 16 aprile;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 7 della citata delibera n. 166/15/CONS, con specifico riguardo ai programmi di informazione, espressamente prevede che *“I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamentoed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla presidenza della Regione;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare una presenza dei soggetti politici in competizione alle prossime elezioni regionali coerente con i criteri enucleati all'art. 8 della citata delibera n. 166/15/CONS;

RITENUTO che il rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti i candidati alla Presidenza della Regione deve essere temperato con l'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, costituzionalmente garantita;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi alla puntata della trasmissione “Matrix” oggetto di doglianza, andata in onda il 13 maggio 2015;

RILEVATO dall'esame dei dati che sono stati ospiti in studio oltre ai candidati alla Presidenza della regione Campania Stefano Caldoro (Forza Italia), Salvatore Voza (SEL) e Valeria Ciarambino (5 Stelle) – il candidato De Luca (PD), ancorché invitato, ha inteso declinare l'invito per ragioni personali – anche una giornalista (Simona Brandolini) e il *leader* della Lega Nord Matteo Salvini. In particolare, il programma ha trattato vari argomenti di attualità solo in parte connessi alle imminenti elezioni regionali;

CONSIDERATO che il conduttore, nell'ambito della trattazione delle tematiche connesse alle elezioni regionali in Campania, ha introdotto il servizio dedicato al candidato Marco Esposito facendo riferimento al programma elettorale degli *“altri candidati”*. Il signor Marco Esposito, candidato della Lista MO, è stato dunque presente con un'intervista in video della durata di 1 minuto e 12 secondi, durante la quale ha parlato del suo programma;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO pertanto che il programma “Matrix” in onda il 13 maggio 2015 ha trattato diversi temi legati alla cronaca politica e all’attualità e che lo stesso non è consistito in un confronto esclusivo tra i candidati alla Presidenza della Giunta regionale della Campania in ragione della presenza di altri ospiti;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

RITENUTO tuttavia, stante l’approssimarsi della conclusione della campagna elettorale per le consultazioni regionali e amministrative, di invitare la società R.T.I. ad assicurare il più rigoroso rispetto dei principi di completezza e correttezza dell’informazione, assicurando la parità di trattamento tra i soggetti politici in competizione e, in caso di confronti tra candidati, la parità di trattamento tra i candidati alla presidenza di ciascuna Regione interessata dalla presente competizione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica.

La presente delibera è notificata alla R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ed è comunicato al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Campania.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani